

# REGOLAMENTO

INTERNO

## DELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

IN MILANO

APPROVATO DALLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

CON DELIBERAZIONE 14 FEBBRAJO 1865



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI  
NELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

—  
1865



# REGOLAMENTO

## DELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

IN MILANO

---

### CAPITOLO I.

#### **Ammissione degli Orfani.**

ART. 1. Il numero degli Orfani cui dà ricovero il Luogo Pio è determinato dal Consiglio degli Orfanotrofi in proporzione delle rendite del Pio Istituto.

ART. 2. I requisiti per l'ammissione al ricovero sono :

a) D'avere compiuto il settimo e non superato il decimo anno d'età al momento della nomina,

b) La miserabilità,

c) La mancanza dei genitori od almeno del padre,

d) Il domicilio continuato in questa città, nell'attuale sua circoscrizione, dell'Orfano decenne. — Quando l'Orfano non raggiunga il decimo anno d'età supplirà a quanto manchi il domicilio non interrotto dei genitori,

e) D'aver avuto il vajolo naturale o subita la vaccinazione.

ART. 3. Gli Orfani devono essere inoltre perfettamente sani e ben conformati, e perciò, prima della nomina, vengono assoggettati ad una visita medico-chirurgica.

ART. 4. Gli Orfani sono presentati per l'accettazione nel Pio Istituto dal Tutore, o dalla Madre e dal Contutore, o da altra persona idonea. — Chi presenta l'Orfano deve obbligarsi formalmente a ritirarlo nel caso in cui fosse dimesso dal Pio Istituto senza collocamento.

ART. 5. La nomina è fatta dal Consiglio, al quale debbono essere dirette le domande fornite degli attestati comprovanti i requisiti di cui all'Art. 2.

ART. 6. Per le nomine di diritto privato, il Consiglio verifica se concorrono nei proposti i titoli prescritti, e li accetta nel Ricovero, previo esaurimento delle pratiche indicate negli Art. 3 e 4.



## CAPITOLO II.

### **Distribuzione degli Orfani, loro educazione, ed istruzione elementare ed artigiana.**

ART. 7. La Comunità si divide in due Sezioni. — Le Sezioni in Camerate.

La I.<sup>a</sup> Sezione è quella dei minori, che sono applicati agli studj elementari della 1.<sup>a</sup> Classe, divisa in due corsi annuali, ed a quelli della 2.<sup>a</sup> Classe.

La II.<sup>a</sup> Sezione è quella dei maggiori, che continuano gli studi elementari della 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup> Classe, e sono applicati ai mestieri. — Tosto dopo seguita l'accettazione degli Orfani, il Rettore li fa annotare nell'apposito ruolo, e li destina alla rispettiva Sezione, Camerata e Classe. — Le due Sezioni così determinate, sono possibilmente segregate in ogni ora ed occupazione della giornata. — Così pure fra gli addetti alla Sezione II.<sup>a</sup> si tengono segregati dagli altri quegli Orfani che, pel disposto dell'Art. 16 di questo Regolamento, fossero applicati in officine esterne.

ART. 8. L'istruzione elementare è regolata secondo le norme vigenti nel Regno, ed in base agli orari prestabiliti.

ART. 9. Gli Orfani sono destinati alle singole Classi a seconda del grado di istruzione elementare che provano avere all'atto dell'ammissione.

ART. 10. Nell'Orfanotrofio è istituita una Scuola di Disegno, alla quale sono ammessi tutti gli Orfani cominciando dagli allievi del corso superiore della Classe 1.<sup>a</sup> elementare.

ART. 11. Sono attivati nell'Istituto anche gli esercizi ginnastici e militari sotto la direzione di un Maestro. — Sono essi sempre obbligatorj per gli Orfani non addetti alle Officine; per quelli che attendono alle medesime, lo sono soltanto nei giorni festivi.

ART. 12. A quegli Orfani che hanno inclinazione speciale ed attitudine fisica, si danno lezioni di musica in giorni determinati, durante alcune delle ore di ricreazione.

ART. 13. Di regola gli Orfani che passano alla Sezione II.<sup>a</sup> vengono iniziati nei mestieri, e ciò fra il 10.<sup>o</sup> ed il 12.<sup>o</sup> anno d'età. In via di eccezione può essere prorogato fino al compiersi del 13.<sup>o</sup> anno il passaggio alla Sezione II.<sup>a</sup> per quelli che fossero di tardo sviluppo. — Il passaggio dall'una all'altra Sezione ha luogo al cominciare dell'anno scolastico.

ART. 14. Gli Orfani della Sezione II.<sup>a</sup> sono indirizzati ad apprendere qualcuno fra i mestieri nelle Officine annesse al Pio Istituto, con riguardo alle rispettive inclinazioni e forze fisiche a giudizio del Rettore.

ART. 15. Quando alcuno degli Orfani, di condotta esemplare, dia anche prova di straordinaria attitudine ad un mestiere più elevato o ad un'arte, che non sieno compresi fra quelli delle Officine annesse, può essere mandato, coll'approvazione del Presidente del Consiglio, ad una Officina esterna, presso qualche distinto e probato artefice, anche prima dell'età designata all'articolo seguente.

ART. 16. Tre mesi almeno prima della dimissione dall'Istituto, l'Orfano è collocato in qualche Officina o bottega esterna per essere avviato all'esercizio utile del suo mestiere.



## CAPITOLO III.

### **Guadagni.**

ART. 17. I guadagni degli Orfani applicati ai mestieri, a norma delle singole convenzioni stipulate cogli assuntori delle Officine, e coi Capi Officine esterni, spettano per  $\frac{3}{4}$  al Luogo Pio e per  $\frac{1}{4}$  agli Orfani.

ART. 18. Le quote di guadagno degli Orfani sono rimesse alla Rappresentanza di essi, o in denaro effettivo, od investite in un libretto della Cassa di Risparmio, a giudizio del Rettore.

ART. 19. Nei casi di straordinaria applicazione al lavoro, o di singolare diligenza, gli Orfani, oltre la quota di cui all'Art. 17, ponno conseguire direttamente in contanti la decima parte sulla totalità dei loro guadagni, a giudizio del Consiglio come all'Art. 31.

ART. 20. Il deposito dei guadagni di quegli Orfani che muojono durante la loro dimora nell'Istituto diviene proprietà del medesimo.

## CAPITOLO IV.

### **Premi e Castighi.**

ART. 21. Per gli Orfani eminenti nello studio vi sono Premi e Menzioni Onorevoli, secondo l'uso delle Scuole elementari.

ART. 22. Al più distinto fra i premiati della Classe IV, ed al più distinto nella Scuola di Disegno sono applicati i premi in danaro stabiliti dalla disposizione testamentaria del fu Domenico Garoni, in ragione di  $\frac{2}{3}$  pel primo, e di  $\frac{1}{3}$  pel secondo, del reddito annuo del Legato.

ART. 23. Pei distinti nei mestieri sono stabiliti due premii annuali, consistenti a preferenza in oggetti relativi al mestiere al quale attendono i premiati.

ART. 24. Si puniscono gli Orfani coi seguenti castighi:

#### *Applicabili dal Vice Rettore:*

- a) Privazione della ricreazione e del passeggio per una sol volta.
- b) Minaccia d'ammonizione davanti al Rettore.

#### *Riservati al Rettore:*

- c) Privazione della ricreazione e del passeggio per più giorni.
- d) Ammonizione formale in Ufficio.
- e) Ammonizione davanti la Camerata o la Sezione.
- f) Segregazione in camera appartata che non oltrepassi la durata di tre giorni.

#### *Riservati al Presidente:*

- g) Ammonizione solenne.
- h) Privazione della vacanza.
- i) Perdita d'una parte delle quote di guadagno, quando si tratti di danni recati con azione materiale, od evidente malizia.

#### *Riservati al Consiglio:*

- l) Espulsione dal Pio Istituto.



## CAPITOLO V.

### **Vitto e Vestito.**

ART. 25. Il vitto viene somministrato in quantità sufficiente e di buona qualità.

Alla mattina pane.

A pranzo pane, minestra ed una pietanza.

La sera pane ed un companatico a seconda della stagione.

Il vino si dà a pranzo nei giorni festivi.

Le razioni sono nella misura stabilita dalle speciali istruzioni per l'Economato.

In determinati tempi e solennità dell'anno, il Rettore accorda trattamenti straordinari, a seconda delle particolari istruzioni del Consiglio.

ART. 26. Tutti gli Orfani indistintamente vestono abito uniforme, ed hanno il necessario corredo di biancheria ed accessorj, come è stabilito da apposite istruzioni, avuto riguardo all'indole di beneficenza dell'Istituto.

## CAPITOLO VI.

### **Dimissione degli Orfani.**

ART. 27. Di regola gli Orfani sono dimessi dal Pio Istituto al diciottesimo anno di età, e sono restituiti al Tutore od al Fidejussore. D'accordo coi medesimi e colla famiglia, il Luogo Pio concorre a collocarli presso qualche Officina esterna.

ART. 28. Gli Orfani, che per malattia cronica, o per grave infrazione della disciplina, o per indole incorreggibile sono resi incapaci ad approfittare della educazione del Pio Istituto, sono dimessi anche prima del diciottesimo anno. — In questi casi, d'accordo col rappresentante degli Orfani stessi e colle Autorità competenti, si provvede agli Orfani dimessi.

ART. 29. Parimenti sono dimessi dal Pio Istituto prima del diciottesimo anno gli Orfani ai quali si offra occasione di un collocamento singolarmente favorevole.

ART. 30. Gli Orfani che, compiuta la loro educazione, escano dal Pio Istituto, oltre alle quote dei rispettivi guadagni, e gli assegni di privata fondazione, portano seco gli abiti dei quali avevano l'uso nell'ultimo anno di ricovero, ad eccezione del soprabito e dei pantaloni d'uniforme. — Pel completamento di un decente vestiario sono stanziare lire quaranta da erogarsi per cura dell'Economo, secondo le relative istruzioni. — Gli Orfani espulsi per motivi disciplinari non hanno diritto che alle quote dei guadagni loro spettanti.



## CAPITOLO VII.

### **Consiglio e suo Presidente.**

ART. 31. L'Orfanotrofio dipende dal Consiglio, cui è specialmente riservato il deliberare sui seguenti oggetti:

- a) Riforme organiche, regolamentari e disposizioni disciplinari del Pio Istituto, a sensi dell'Art. 8 dello Statuto;
- b) Nomine al ricovero;
- c) Dimissione dei ricoverati prima dell'età normale a sensi degli Articoli 24, 28, 29;
- d) Maggiori assegni sul guadagno degli Orfani, a tenore dell'Art. 19;
- e) Approvazione dei contratti di somministrazione al Luogo Pio;
- f) Aumento ad ogni quinquennio di un decimo dello stipendio degli Assistenti di Camerata, a sensi dell'Art. 80;
- g) Nomine e disposizioni relative al personale degli Impiegati, ed approvazione delle nomine e dei licenziamenti dei salariati di basso servizio.

ART. 32. Il Presidente del Consiglio ha l'alta e superiore sorveglianza dell'Istituto sotto ogni riguardo morale ed economico. — Si accerta con frequenti visite del suo buon andamento ed imparte tutte quelle disposizioni che reputa necessarie allo scopo, in quanto non si tratti di oggetti riservati al Consiglio.

ART. 33. Il Presidente ha facoltà di delegare a coadjuvarlo in queste particolari sue incumbenze alcuno dei Membri del Consiglio.

ART. 34. Ogni Membro del Consiglio può visitare il Pio Istituto per verificarne l'andamento, e per prendere in seno al Consiglio stesso l'iniziativa di quei provvedimenti che trovasse opportuni.

## CAPITOLO VIII.

### **Rettore.**

ART. 35. Il Rettore è il capo interno del Pio Istituto. — È responsabile dell'esatta osservanza dei Regolamenti che ne determinano le discipline interne, e l'andamento economico. — A tale scopo tutte le persone per qualunque titolo addette al Pio Istituto hanno dipendenza dal Rettore.

ART. 36. La carica di Rettore è incompatibile coll'esercizio di qualsivoglia altro impiego o professione, dovendo l'opera sua essere esclusivamente dedicata al Pio Istituto.

ART. 37. Ha domicilio nell'Istituto in locali che gli vengono gratuitamente assegnati dal Consiglio.

ART. 38. Non può assentarsi dal suo posto senza autorizzazione del Consiglio, e senza darne previo avviso in iscritto al Vice Rettore.

ART. 39. Ha l'immediata vigilanza delle Scuole elementari, e sorveglia l'istruzione artigiana e la condotta degli Orfani.

ART. 40. Quando alcuno degli Impiegati del Pio Istituto manchi per fatto positivo



al proprio dovere, o venga meno in genere al diligente esercizio delle proprie funzioni, il Rettore è tenuto a farne rapporto al Consiglio.

ART. 41. Assume e licenzia i salariati di basso servizio ed i giornalieri, dandone partecipazione al Consiglio per la sua placitazione di conformità all'Art. 31, lettera g.

ART. 42. Veglia all'esatto adempimento delle incumbenze dell'Economo, cura in modo speciale la qualità e quantità dei generi di vitto, il buon apprestamento e la loro regolare distribuzione.

ART. 43. A titolo di controllo appone la propria firma ai registri, ai libri, ai ruoli relativi all'azienda economica interna, che sono compilati e tenuti dall'Economo.

ART. 44. Procedo per mezzo dell'Economo a sensi dell'Art. 61 alle pratiche necessarie per la stipulazione dei contratti di fornitura; riferisce al Consiglio le sue proposte, e se queste le approva, ne ordina l'esecuzione. Per le spese di qualche entità che non ponno essere vincolate da contratto di fornitura, chiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio.

ART. 45. Alla fine d'ogni mese presenta al Consiglio il ruolo degli Impiegati stabili del Pio Istituto, e quello degl'Inservienti, per le disposizioni di pagamento. Nel mese di dicembre unisce anche il riepilogo di quelli degli altri mesi.

ART. 46. Propone al Consiglio le riparazioni ordinarie, e le modificazioni occorrenti al fabbricato del Pio Istituto. — Urgendo piccole riparazioni ai locali ed alle suppellettili ne ordina l'esecuzione all'Economo, il quale tiene allo scopo fondi ed istruzioni speciali.

ART. 47. Fa le pratiche necessarie perchè gli Orfani sortendo dall'Istituto sieno convenientemente appoggiati e collocati, a sensi degli Articoli 15, 27, 28 e 29.

ART. 48. Al termine dell'anno scolastico presenta al Consiglio il rapporto generale sullo stato morale del Pio Istituto.

## CAPITOLO IX.

### **Vice Rettore.**

ART. 49. Il Vice Rettore alloggia presso il Pio Istituto in locali che gli vengono gratuitamente assegnati dal Consiglio. In assenza o malattia del Rettore ne assume le veci.

ART. 50. Al Vice Rettore incumbe la vigilanza immediata e continua della disciplina, della pulitezza e dell'applicazione degli Orfani nel Convitto, nelle Scuole e nelle Officine tanto interne che esterne.

ART. 51. Cura l'esatta osservanza degli orari prestabiliti, e soprintende agli Assistenti di Camerata per tutto ciò che concerne la loro condotta.

ART. 52. Fa frequenti visite nei Dormitorj di notte e nel Refettorio durante il pranzo e la cena, indica i passeggi, sorveglia le visite dei parenti degli Orfani nelle ore prescritte, e tiene il Registro generale delle punizioni.

ART. 53. Presenta ogni mese al Rettore lo stato degli Orfani diviso per Sezioni e Camerate, colle informazioni sui loro diporti.



## CAPITOLO X.

### **Catechista.**

ART. 54. Il Catechista è incaricato dell'istruzione religiosa degli Orfani, quale è determinata dalle norme vigenti per le Scuole elementari.

ART. 55. Nei giorni festivi spiega il Vangelo.

ART. 56. Prepara gli Orfani alle pratiche di Religione, e presta ai malati l'assistenza spirituale.

## CAPITOLO XI.

### **Economo.**

ART. 57. L'Economo alloggia presso l'Istituto. — Ha dipendenza immediata dal Rettore o da chi ne fa le veci.

ART. 58. Presta la malleveria che è determinata dal Consiglio.

ART. 59. Ha la consegna, la sorveglianza e la cura della buona conservazione dei commestibili e combustibili, degli oggetti di vestiario e di biancheria, delle suppellettili e degli arredi, e tiene perciò apposito Registro di carico e scarico.

ART. 60. Regola e sorveglia direttamente l'opera degli Inservienti.

ART. 61. Rassegna in tempo utile al Rettore le proposte per le rinnovazioni dei contratti dei generi occorrenti al consumo giornaliero della Comunità; provvede per incarico del Rettore gli articoli non vincolati a contratto di fornitura.

ART. 62. Sopra apposite module a stampa fa ogni giorno e presenta al Rettore il preventivo del servizio di cucina pel giorno seguente, indicando il numero dei Convittori, e la qualità e quantità dei cibi. — In base a tale preventivo, modificato od approvato dal Rettore, fa le pratiche per le provviste giornaliere.

ART. 63. Al cominciare d'ogni mese presenta al Rettore il riepilogo del consumo giornaliero del mese antecedente.

ART. 64. Tiene il ruolo degli Inservienti; ogni mese lo rassegna al Rettore pel visto, e perchè sia trasmesso al Consiglio, il quale provvede al pagamento dei salarij.

ART. 65. Tiene il ruolo degli Orfani addetti alle Officine, che trasmette ogni mese al Rettore colle relative variazioni perchè col visto sia inoltrato al Consiglio. — La partita dei guadagni degli Orfani sta aperta presso l'apposita sezione della Ragioneria patrimoniale, alla quale l'Economo dà conto delle somme ritirate dagli assuntori d'Officine.

ART. 66. È incaricato delle piccole spese imprevedibili per acquisti eventuali al minuto, e per piccole riparazioni d'urgenza. — A tale scopo è munito dal Consiglio d'un fondo speciale; per la cui erogazione l'Economo tiene un apposito registro, che trasmette mensilmente al Rettore.

ART. 67. Nel modo accennato all'Art. 61 provvede anche i libri scolastici e gli oggetti di cancelleria, a dettame del Rettore; li custodisce, e li rilascia a sola richiesta scritta dello stesso Rettore o del Vice Rettore.

ART. 68. Ritira giornalmente il libro delle ordinanze mediche e dei fabbisogni d'infermeria, e fa le provviste apponendovi la propria firma.



## CAPITOLO XII.

### **Assistenti di Camerata.**

ART. 69. Gli Assistenti di Camerata denno sempre trovarsi cogli Orfani, e vegliare attentamente perchè da questi si mantengano la morale, la disciplina, l'ordine e la pulitezza in ogni ora del giorno e della notte.

ART. 70. Hanno dipendenza immediata dal Vice Rettore, che d'accordo col Rettore fissa a ciascun di loro la Sezione e la Camerata.

ART. 71. Assistono per turno alle refezioni degli Orfani. — Dormono nel posto loro assegnato nei Dormitorii; si levano prima e si coricano dopo degli Orfani.

ART. 72. Sorvegliano le letture degli Orfani, le loro ricreazioni, li accompagnano al passeggio, seguendo in proposito le istruzioni del Vice Rettore; e ponno venire incaricati di ripetizioni ed esercitazioni scolastiche.

ART. 73. Assistono per turno gli Orfani addetti alle Officine, e curano l'esatta osservanza delle prescrizioni del Regolamento delle Officine approvato dal Consiglio. Vegliano, in modo particolare, all'entrata ed all'uscita degli Orfani dal cortile delle Officine, al quale scopo hanno apposite istruzioni dal Rettore.

ART. 74. Tengono i ruoli di Camerata e d'Officine, e li presentano al Vice Rettore nei giorni 1 e 16 d'ogni mese, colle rispettive note sulla condotta ed applicazione degli Orfani.

ART. 75. È rigorosamente loro vietato, sotto comminatoria della sospensione dell'impiego, l'assentarsi dal Pio Istituto senza permesso dei Superiori, durante l'orario prescritto pel loro servizio di turno.

ART. 76. Nell'ammonire gli Orfani fanno sempre uso di modi dignitosamente cortesi, e porgono costante esempio di decenza e di sana educazione negli atti e nelle parole. — Occorrendo necessità di castigo, riferiscono al Vice Rettore.

ART. 77. Pranzano nell'Istituto nei giorni festivi, e nei giorni in cui a giudizio del Rettore, ed a tenore delle istruzioni relative, è richiesta la loro costante presenza.

ART. 78. Incumbe loro la regolare sorveglianza di quella parte di vestiario della Camerata, che essendo propria della stagione, non è di uso quotidiano.

ART. 79. Gli Assistenti vengono assunti in numero proporzionato a quello degli Orfani.

ART. 80. Il loro stipendio è aumentabile di  $\frac{1}{10}$  ogni cinque anni di diligente servizio attivo. — L'aumento ad ogni singola scadenza del quinquennio è deliberato dal Consiglio, in base ai rapporti annuali del Rettore.

## CAPITOLO XIII.

### **Maestri.**

ART. 81. I Maestri elementari devono essere muniti della Patente del grado superiore, secondo le veglianti disposizioni per le Scuole elementari del Regno.

ART. 82. Sono in numero di tre; uno di essi attende alla Classe prima inferiore, gli altri due disimpegnano alternativamente le altre Classi.



ART. 83. I Maestri tengono un Ruolo di classe, che presentano al Vice Rettore al 1 ed al 16 d'ogni mese, colle loro osservazioni intorno alla condotta ed all'applicazione degli Allievi.

ART. 84. Osservano l'orario delle Scuole, stabilito dai Superiori del Pio Istituto, ed a questi devono rivolgersi per conseguire i libri di testo e gli oggetti di cancelleria.

ART. 85. Il Maestro di disegno dà almeno tre lezioni la settimana.

ART. 86. Il Maestro di esercizj militari alterna questo insegnamento con quello della ginnastica.

ART. 87. Il Maestro di musica dà lezioni nelle ore di ricreazione a quelli Orfani che vengono designati dal Rettore, sentito il Medico, e riferisce al Rettore sulla loro attitudine o meno.

ART. 88. Tanto il Maestro di esercizj militari che quello di musica sono assunti dal Consiglio, e retribuiti per lezioni.

## CAPITOLO XIV.

### **Inservienti.**

ART. 89. Gli Inservienti vengono assunti in numero proporzionato a quello degli Orfani.

ART. 90. Uno fra gli Inservienti, che per età o per diligenti servigi prestati sia maggiormente degno della fiducia dei Superiori, ha il titolo di Primo Inserviente, ed in tale qualità coadiuva l'Economo nel disimpegno di alcune funzioni particolari.

ART. 91. Gli Inservienti non ponno assentarsi dal Luogo Pio senza permesso del Rettore, al quale spetta lo stabilire in concorso dell'Economo le ore di libertà e di riposo.

ART. 92. Per tutto che riguarda i rapporti degli Orfani, gli Inservienti si rivolgono sempre all'Economo, che è il loro superiore immediato.

## CAPITOLO XV.

### **Servizio sanitario.**

ART. 93. Il servizio sanitario medico-chirurgico, comprese le operazioni di bassa chirurgia, è affidato ad un Medico-Chirurgo, che ha la direzione dell'Infermeria, e ne è responsabile sotto la dipendenza del Rettore.

ART. 94. Il Medico è obbligato alla visita giornaliera nell'ora stabilita. — Nei casi di malattie febbrili, acute o gravi è obbligato anche alle visite vespertine. — Deve prestarsi nei casi d'urgenza a qualunque chiamata in ogni ora del giorno e della notte.

ART. 95. Spetta al Medico la tenuta del Protocollo di Infermeria, delle cedole cubiculari, la compilazione delle Tabelle statistiche, così come la notificazione al Rettore delle malattie contagiose od epidemiche.



ART. 96. Nei casi di assenza per vacanza o malattia od altro legittimo impedimento, si fa supplire a suo carico da altro Sanitario beneviso al Consiglio.

ART. 97. Il Medico ha obbligo di prestarsi alle richieste del Consiglio, ed a quelle del Rettore per la visita degli Orfani, a sensi dell'Art 3.

ART. 98. È tenuto ad eseguire le rivaccinazioni, anche generali, quando per viste igieniche il Consiglio trovasse di ordinarle.

ART. 99. È riservata facoltà al Consiglio di provvedere ai consulti, all'evenienza di malattie gravi o complicate. — Occorrendo operazioni di alta chirurgia il consulto è di regola, e deve chiedersi dal Medico del Luogo Pio.

ART. 100. Il Medico appone la propria firma alle prescrizioni farmaceutiche, ed ai fabbisogni della Infermeria che vengono trasmesse all'Economo per la provvista, e si accerta della buona qualità dei medicamenti somministrati.

ART. 101. Il Rettore provvede alla sorveglianza ed alle possibili occupazioni dei convalescenti che non ponno recarsi alle Officine.

ART. 102. L'accesso dei parenti degli Orfani all'Infermeria ha luogo nei giorni e nelle ore determinate. — Nei casi d'urgenza il Rettore accorda l'ingresso ai parenti in qualunque giornata ed ora.

ART. 103. Al servizio della Infermeria è destinato dal Rettore uno fra gli Inser-vienti, il quale non può ricevere nessun Orfano senza l'ordine del Rettore o di chi ne fa le veci.

## CAPITOLO XVI.

### **Vacanze e Riereazioni.**

ART. 104. Gli Orfani di regola escono in vacanza dall'Istituto in seguito alla chiusura delle Scuole. — Spetta al Rettore l'assegnare agli Orfani, a norma della loro condotta, la durata della vacanza, che non può oltrepassare 15 giorni.

ART. 105. La vacanza viene concessa a quegli Orfani che hanno appoggio in città o fuori, e solo dietro domanda della Madre, del Tutore, o di persona benevisa.

ART. 106. Le vacanze degli Orfani addetti alle Officine interne del Luogo Pio sono distribuite dal Rettore in modo che una metà degli Allievi operai sia sempre presente in ciascuna Officina.

ART. 107. Quando consti al Rettore che la vacanza concessa a qualche Orfano riesca inopportuna o pericolosa, lo richiama immediatamente nell'Istituto.

ART. 108. Il Rettore può accordare otto giorni di vacanza per turno a ciascuno degli Assistenti di Camerata. Una vacanza più lunga deve essere richiesta al Presidente del Consiglio, e solo in casi urgenti.

ART. 109. Durante le vacanze si tiene nel Luogo Pio scuola speciale, o semplice esercitazione scolastica, due volte la settimana, anco a classi riunite, a prudente arbitrio del Rettore.

ART. 110. Presso il Rettore sta il Registro delle vacanze concesse agli Orfani.

ART. 111. Speciali divertimenti e riereazioni possono venire concesse dal Rettore in date epoche dell'anno, ottenuta l'approvazione del Consiglio per le spese relative.



## CAPITOLO XVII.

### **Disposizioni generali.**

ART. 112. L'annessa Tabella indica la qualità ed il numero di tutti i funzionarii del Pio Istituto, e gli stipendi ed emolumenti con cui sono retribuiti, e ciò di conformità alla Pianta deliberata dal Consiglio nella Seduta del giorno 23 settembre 1864, ed approvata dalla Deputazione Provinciale colla Nota 14 successivo ottobre N. 22930.

ART. 113. Gli Impiegati che a tenore della suddetta Tabella vestono il carattere di stabilità si ritengono soggetti a tutte le discipline determinate dal Consiglio per gli Impiegati da esso dipendenti nell'Amministrazione Patrimoniale, ed hanno diritto ad eguale trattamento di pensione.

*Firmati* **GIORGIO BELGIOJOSO, Presidente.**

- » **Ing.<sup>e</sup> ALESSANDRO PESTALOZZA.**
- » **Dott. CARLO TERZI.**
- » **Dott. ROMOLO GRIFFINI.**
- » **Avv. BATTISTA GUY.**
- » **Ing.<sup>e</sup> GIACOMO MAGRETTI.**
- » **Ing.<sup>c</sup> ANTONIO MAGNI.**





# PIANTA DEL PERSONALE

SPECIALMENTE ADDETTO ALL'ORFANOTROFIO MASCHILE

IN MILANO

DENOMINAZIONE DELL'IMPIEGO	SOLDO INDIVIDUALE		Numero di ciascuna categoria	IMPORTO COMPLESSIVO DEI SOLDI		OSSERVAZIONI
Rettore . . . . . L.	3000	—	N. 1	L. 3000	—	} Oltre l'abitazione nel L. Pio.
Vice Rettore . . . . . "	1800	—	" 1	" 1800	—	
Catechista . . . . . "	400	—	" 1	" 400	—	} A titolo di assegno, non ritenendosi impiegati stabili.
Medico . . . . . "	700	—	" 1	" 700	—	
Maestri patentati del grado superiore . . . . . "	1500	—	" 2	" 3000	—	}
Maestro di grado inferiore " . . . . . "	1200	—	" 1	" 1200	—	
Maestro di disegno . . . . . "	700	—	" 1	" 700	—	
Assistenti di Camerata . . . . . "	900	—	" 4	" 3600	—	} Oltre il pranzo per sessantacinque giorni circa dell'anno, e l'aumento di 1/10 dello stipendio per ogni lustro di servizio attivo.
Economo . . . . . "	2400	—	" 1	" 2400	—	} Oltre l'abitazione.
Cuoco { In contanti L. 438 — Emolumenti " 267 —	705	—	" 1	" 705	—	} Gli emolumenti consistono in gramme 800 pane, e 80 centilitiri di vino al giorno.
Primo Inserviente { In contanti L. 438 — Emolumenti " 267 —	705	—	" 1	" 705	—	
Inservienti { In contanti L. 365 — Emolumenti " 267 —	632	—	" 4	" 2528	—	
			N. 19	L. 20738	—	





# INDICE

---

CAPITOLO I. — Ammissione degli Orfani . . . . .	pag. 3
» II. — Distribuzione degli Orfani, loro educazione ed istruzione elementare ed artigiana . . . . .	» 4
» III. — Guadagni . . . . .	» 5
» IV. — Premj e Castighi . . . . .	» ivi
» V. — Vitto e Vestito . . . . .	» 6
» VI. — Dimissione degli Orfani . . . . .	» ivi
» VII. — Consiglio e suo Presidente . . . . .	» 7
» VIII. — Rettore . . . . .	» ivi
» IX. — Vice Rettore . . . . .	» 8
» X. — Catechista . . . . .	» 9
» XI. — Economo . . . . .	» ivi
» XII. — Assistenti di Camerata . . . . .	» 10
» XIII. — Maestri . . . . .	» ivi
» XIV. — Inservienti . . . . .	» 11
» XV. — Servizio sanitario . . . . .	» ivi
» XVI. — Vacanze e Riconcreazioni . . . . .	» 12
» XVII. — Disposizioni generali . . . . .	» 13

